



REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Richiamate le disposizioni statali e regionali collegate al rafforzamento delle misure per il contenimento della malattia infettiva diffusiva COVID-19, più genericamente conosciuta come “Coronavirus”, emanate tra il 21 febbraio e il 25 maggio;

Visti

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Viste

- l’Ordinanza n. 547 emanata da Regione Lombardia il 17 maggio 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”;
- l’Ordinanza n. 590 emanata da Regione Lombardia il 31 luglio 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”;
- l’Ordinanza n. 594 emanata da Regione Lombardia il 6 agosto 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 per la ripresa delle attività dei servizi educativi”;
- l’Ordinanza n. 596 emanata da Regione Lombardia il 13 agosto 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”;

Visto il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” emesso dall’INAIL;

Vista la Direttiva 3/2020 della Funzione Pubblica “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Considerata la necessità di adottare misure graduali e adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori

epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori;

Tenuto conto che è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi di erogazione di servizio e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio e che lo stesso, in occasione di lavoro, può essere classificato secondo tre variabili: esposizione, prossimità e aggregazione;

Considerato che la ripresa delle attività può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione e che è obiettivo prioritario coniugare la ripresa e successiva prosecuzione delle attività, con la garanzia di condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;

Preso atto che in data 6.05.2020 è stato inviato per consultazione alle OO.SS. e RSU aziendali il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro", redatto ai sensi dei Protocolli condivisi Governo/Parti sociali del 14 marzo/24 aprile 2020 e che in data 12.05.2020 e 27.05.20 è stata effettuata approfondita disamina tramite confronto da remoto;

Vista la disposizione prot. n. 3150 del 27.05.20 dove è prevista l'apertura delle sedi operative di Afol Monza Brianza per il 3 giugno 2020;

Vista la Deliberazione regionale n. XI/3390 del 20 luglio 2020 "Indicazioni regionali per l'ordinato avvio dell'anno scolastico e formativo 2020/2021";

Visto il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del "Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole di infanzia";

Visto il "Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID" del MIUR del 6 agosto 2020;

Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";

Visti i Verbali del CTS in merito alle indicazioni del rientro a scuola;

Considerato il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche" - INAIL 2020;

Vista l'Ordinanza regionale n. 604 del 10.09.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 dell'art. 1 comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33";

Considerata l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'istituzione formativa;

Considerata l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

Considerata l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze formative;

SI DEFINISCE

il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno formativo 2020/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività del CFP, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli allievi, le famiglie e tutto il personale docente e non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa; ha validità per l'anno formativo 2020/2021 e potrà essere sottoposto a modifiche sulla base dell'evoluzione del quadro epidemiologico e della normativa di riferimento.

3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale del CFP che per gli allievi con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Responsabile di Sede trasmette a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti del CFP, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Vigila inoltre sul rispetto del presente Regolamento da parte dell'intera comunità formativa. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale del CFP.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura dell'Addetto e/o del Responsabile (ASPP e/o RSPP), qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare

il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;

- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
 - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per "quarantena" si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per "isolamento fiduciario" si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale del CFP, allievi, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici del CFP e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza, di:

- a) Indossare la mascherina chirurgica secondo le disposizioni ministeriali e regionali vigenti;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Il personale docente e non docente che permane nei locali è tenuto ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali del CFP, compresi i corridoi, le sale riservate ai docenti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale del CFP, allievi, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno, che abbia avuto accesso agli edifici scolastici e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni, risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, AFOL MB collaborerà con il Dipartimento di Prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 5 - Modalità di ingresso nei locali del CFP

1. L'accesso degli allievi agli edifici del CFP e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al SARS-CoV-2. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici del CFP e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

Art. 6 - Il ruolo degli allievi e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli allievi sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica nel prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Gli allievi devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza al CFP e nel proprio tempo libero. Il CFP dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie degli allievi sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l'anno formativo 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Responsabile di Sede, del Coordinatore Didattico, della Tutor o del docente interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno in videoconferenza.

7. Nel caso in cui gli allievi avvertano sintomi associabili al SARS-CoV-2, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

8. Le specifiche situazioni degli allievi in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione al CFP in forma scritta e documentata.

Art. 7 – Canali di ingresso e uscita e modalità di transito

1. A ciascun gruppo classe è assegnata un'aula didattica al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. Sono individuati canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli allievi delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale docente e non docente del CFP è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Agli allievi sono consentiti spostamenti all'interno del CFP esclusivamente per recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

- In uno dei laboratori del CFP o in altri luoghi esterni al CFP con la propria classe, solo se accompagnati dal docente;
- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti del CFP su espressa richiesta di un componente del personale del CFP o chiedendo il permesso al docente;
- Ai servizi igienici del piano nel quale è collocata l'aula.

5. E' vietato al personale docente e agli allievi accedere alle aree di pertinenza degli uffici amministrativi, area gialla (come da piantine Allegato 1).

6. Gli allievi durante gli intervalli restano in aula al loro posto. In caso di spostamento è obbligatorio indossare la mascherina.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita degli allievi per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso al CFP è regolamentato dalle disposizioni organizzative a cura del Direttore Generale e del Direttore di Area.

2. All'apertura dei cancelli gli allievi devono raggiungere, muniti di mascherina e senza attardarsi, le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso identificati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico.

3. Una volta raggiunta la propria aula, gli allievi prendono posto al proprio banco. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli allievi devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate su turni e su segnalazione del personale. Per nessun motivo è consentito agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

5. Il personale del CFP è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio del CFP ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli allievi e i docenti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti. Qualora, per ragioni

didattiche sia necessario ridurre la distanza interpersonale inferiore al metro, è obbligatorio l'uso della mascherina.

2. Anche durante eventuali attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni al CFP, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori del CFP sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia il docente disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito al docente prendere posto staticamente tra gli allievi.

4. Durante le attività in aula e in laboratorio, gli allievi possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza del docente. Gli allievi possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza dei docenti o degli istruttori sportivi incaricati.

5. Nel caso in cui un solo allievo alla volta sia chiamato a raggiungere l'area didattica o abbia ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, l'allievo può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe dell'allievo, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

6. Nel caso in cui il docente abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli allievi, gli allievi, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

7. Durante le attività didattiche in locali del CFP dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, i docenti e gli allievi sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.

8. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno dei docenti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, individua gli allievi incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

9. Durante eventuali tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli allievi e i docenti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici del CFP è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero

massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema al personale del CFP e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli allievi ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dal docente.

Art. 11 - Accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande da parte degli allievi è vietato fino a nuova comunicazione.

Art. 12 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni collegiali in presenza e gli incontri dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Responsabile di Sede o dal Coordinatore didattico, nonché le riunioni di lavoro e sindacali devono svolgersi all'interno di ambienti idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 è confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione in presenza di un docente, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe degli allievi o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Gli allievi possono partecipare all'assemblea togliendo la mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula.

Art. 13 - Precauzioni igieniche personali

1. Agli allievi presenti presso il CFP è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. Il CFP mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Agli allievi non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza nel CFP. Pertanto è necessario che gli allievi valutino

attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. In via preliminare AFOL MB ha assicurato una pulizia approfondita dei locali destinati all'effettuazione dei corsi di formazione in Diritto Doveri di Istruzione e Formazione, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia, saranno altresì assicurate, al termine di ogni giornata di lezione, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati.

Art. 15 - Gestione degli allievi sintomatici all'interno del CFP

1. Nel caso in cui un allievo presente nel CFP sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di SARS-CoV-2, lo stesso deve darne notizia al docente che informa il Responsabile di sede, individuato come referente SARS-CoV-2, o in sua assenza il Coordinatore Didattico. L'allievo sarà immediatamente accompagnato all'interno dell'ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si provvederà a convocare un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di mancato riscontro da parte della famiglia o delegato, si allerverà il Servizio Sanitario Nazionale contattando il numero di emergenza (112).

2. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di Prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione al CFP.

3. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte del CFP, nella persona del Responsabile di Sede, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 16 - Gestione degli allievi fragili

1. Per allievi fragili si intendono gli allievi esposti ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da SARS-CoV-2. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Il Direttore Area Formazione
Dott.ssa Cristina Pasquini

Il Direttore Generale
Dott.ssa Barbara Riva

Meda, 11 settembre 2020

Allegato 1: Piantine dei CFP "Terragni" di Meda, "Pertini" di Seregno, "Marconi" di Concorezzo

Allegato 2: Estratto delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia – Rapporto ISS n.58/2020


Cognome e nome studente _____

Classe _____

Firma studente _____

Firma Genitori _____


CFP PERTINI – CANALI DI INGRESSO, USCITA E SALA DI ISOLAMENTO



CFP TERRAGNI – CANALI DI INGRESSO, USCITA E SALA DI ISOLAMENTO




CFP TERRAGNI – CANALI DI INGRESSO, USCITA 1° PIANO



PIANO PRIMO

- Tutti i corridoi di accesso e uscita dalle aule saranno equipaggiati di linea di mezzera orizzontale e frecce di direzione per garantire flussi ordinati
- Saranno differenziati accesso e uscita dal piano. L'accesso al piano potrà avvenire solo dalla rampa di scale ("IN" in planimetria), l'uscita dal piano potrà avvenire solo dalla rampa lineare ("OUT" in planimetria). Apposita cartellonistica verticale sarà posta per informare di tale disposizione. La porzione di corridoio su cui affacciano Aula 07, Aula 08 e Aula 09 potrà essere usata verso sinistra (FRECCE ROSSE) solo per: accesso ai servizi igienici; accesso dei docenti all'aula insegnanti.
- In corrispondenza del numero 1 in planimetria sarà posto un cartello segnalatore, su piantana, che indica il divieto di uso del corridoio per motivi che non siano quelli indicati, nella direzione di sinistra. Accanto, sarà posto un cartello che indirizza verso la rampa lineare come uscita di piano.
- In corrispondenza del numero 2 in planimetria, al piede della scala al piano terra, sarà posto un cartello segnalatore, su piantana, che indica la direzione per raggiungere il piano primo (verso la scala).
- In corrispondenza del numero 3 in planimetria, al piede della rampa al piano terra, sarà posto un cartello segnalatore, su piantana, che indica il divieto di accesso al primo piano attraverso la rampa.
- In corrispondenza del numero 4 in planimetria, in cima alla rampa al piano primo, sarà posto un cartello segnalatore, su piantana, che indica il divieto di accesso al piano terra attraverso la rampa di scale.
- L'ascensore potrà essere usato solo in casi di necessità (es. disabili) e solo da una persona alla volta (max 2 se previsto accompagnatore).

CFP MARCONI – CANALI DI INGRESSO, USCITA E SALA DI ISOLAMENTO



PIANO TERRA

Ingressi

Frecce azzurre: ingresso per le aule del primo piano
Frecce verdi: ingresso ed uscita per le aule del piano terra

Linee rosse: separatori (adesivi a terra)


Pallini rossi: distanziatori da porte ai distributori, distanziati di 1,5 metri

Non si ritiene necessaria una linea di mezzeria nel corridoio dei laboratori, data la presenza di sole 2 aule insistenti.

ALLEGATO 2

ESTRATTO DELLE «INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA»

RAPPORTO ISS COVID-19 – N° 58/2020 REV -VERSIONE DEL 28 AGOSTO 2020



DEFINIZIONE DI «CONTATTO STRETTO»

Ricadono nella definizione di «CONTATTO STRETTO» i seguenti soggetti:

- persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto

ALLE SCUOLE SI RACCOMANDA DI:

- Identificare un referente scolastico per il Covid-19 adeguatamente formato
- Tenere un registro degli eventuali contatti tra alunni e/o personale di classi diverse
- Richiedere la collaborazione dei genitori per misurare ogni giorno la temperatura del ragazzo e segnalare eventuali assenze per motivi di salute riconducibili al Covid-19 o l'avvenuto contatto con persone confermate positive
- Stabilire con il Dipartimento di Prevenzione un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli «studenti contatti stretti»

SE UN ALUNNO MANIFESTA LA SINTOMATOLOGIA A SCUOLA:

- L'operatore scolastico deve avvisare il referente, che a sua volta telefonerà immediatamente ai genitori/tutore legale
- Si deve ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento
- Si deve procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica
- Bisogna far indossare una mascherina chirurgica all'alunno
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione

SE UN ALUNNO MANIFESTA LA SINTOMATOLOGIA A SCUOLA:

- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa
- I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico generico per la valutazione clinica e quest'ultimi, nel caso, richiederanno il test al Dipartimento di prevenzione



Se il test è **positivo**, si notifica il caso: il referente scolastico deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l'elenco dei compagni di classe e degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti. I contatti stretti saranno posti in quarantena per 14 giorni.

Per il rientro bisognerà attendere la guarigione clinica che prevede l'effettuazione di due tamponi, a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, che dovranno risultare negativi.

Se il tampone è **negativo** si ripete il test a distanza di 2-3 giorni. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e conferma negativa del secondo test.

SE UN ALUNNO MANIFESTA LA SINTOMATOLOGIA PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO:

- L'alunno deve restare a casa e i genitori devono informare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico Generico
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute
- Il Pediatra di Libera Scelta o il Medico Generico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il tampone e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione che provvede all'esecuzione del test diagnostico

SE UN OPERATORE SCOLASTICO MANIFESTA LA SINTOMATOLOGIA A SCUOLA DEVE:

- Assicurarsi che indossi una mascherina
- Allontanarsi dalla struttura, rientrare al proprio domicilio e contattare il proprio Medico Generale per la valutazione clinica necessaria: valuterà lui l'eventuale prescrizione del test alla cui esecuzione, nel caso, provvederà il Dipartimento di Prevenzione
- In caso di diagnosi di patologia diversa, il Medico Generale redigerà un'attestazione che l'operatore può rientrare a scuola
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test

SE UN OPERATORE SCOLASTICO MANIFESTA LA SINTOMATOLOGIA PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO:

- L'operatore deve restare a casa e informare il proprio Medico
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico
- Il Medico Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione, che provvede all'esecuzione
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti

NEL CASO DI UN NUMERO ELEVATO DI ASSENZE IN UNA CLASSE:

- Il referente scolastico deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti
- Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità

ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, lo stesso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi «contatti stretti» (ad esempio compagni di classe) non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test

Alunno o operatore scolastico «contatto stretto» di un «contatto stretto» di un caso

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse «contatto stretto» di un «contatto stretto» (ovvero non abbia avuto alcun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere, a meno che il «contatto stretto» del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di Prevenzione e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

SE UN ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO RISULTINO POSITIVI AL TEST, VA EFFETTUATA UNA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA:

- la sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato/utilizzato la struttura
- bisogna chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione
- aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria
- sanificare tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come aule, mense e aree comuni
- continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria

COLLABORARE CON IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE


In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di Prevenzione.

Allegato 1: Schema riassuntivo



**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

A1-DD-20-98-54-79-EA-6F-5D-59-F9-2C-B5-C3-36-6C-EC-4B-9E-84

CAdES 1 di 2 del 11/09/2020 11:51:05

Soggetto: PASQUINI CRISTINA

S.N. Certificato: 00FF 36EC

Validità certificato dal 10/01/2020 10:34:15 al 10/01/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

CAdES 2 di 2 del 11/09/2020 12:42:55

Soggetto: RIVA BARBARA

S.N. Certificato: 00D6 A851

Validità certificato dal 29/07/2019 10:52:02 al 29/07/2022 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
